

AVVISO

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE.

(Tar Lazio, Roma, Sez. III BIS, **ordinanza n. 12071/2020** di Reg. Prov. Coll.
pubblicata il 17/11/2020 - **Ricorso n. 12311/2013** di RG).

Si rende noto che con ordinanza collegiale pubblicata il 17/11/2020 n. 12071 il Tar Lazio, Roma, Sez. Terza BIS, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio *“nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito”* con cui sono stati resi noti i risultati del test di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria che si sono svolti in data 09.09.2013 su tutto il territorio nazionale mediante *“la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”*

In esecuzione della richiamata ordinanza si riporta di seguito, in sintesi, il *petitum giudiziale*, le censure contenute nel ricorso e gli atti impugnati.

A) *petitum* giudiziale:

Annullamento della graduatoria nazionale di merito nominativa, pubblicata in data 30.09.2013, in data 18.12.2013, in data 05.02.2014 e in data 12.02.2014 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, con cui sono stati resi noti i risultati del test di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria che si sono svolti in data 09.09.2013 su tutto il territorio nazionale e per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di predisporre una nuova graduatoria in cui il punteggio da attribuire al ricorrente è pari a 39,40.

B) Censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 1, del D.M. n. 449/2013. Eccesso di potere. Illogicità manifesta.

L'art. 2, co. 3 del D.M. n. 449/2013 prevede che la prova *“consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato*

ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica”.

Due dei sessanta quesiti formulati sono stati erroneamente valutati in fase di correzione, atteso che le risposte suggerite dal ricorrente sono state considerate errate nonostante fossero, invece, corrette. Tale erronea valutazione ha determinato un pregiudizievole collocamento in graduatoria del ricorrente dal momento che la conseguenza della presunta erroneità delle risposte indicate gli è costata una decurtazione di 3,8 punti (1.9+1.9); e ciò in applicazione della griglia di correzione di cui all’art. 10, co. 3, lett. a), del D.M. n. 449/2013 che aveva stabilito l’attribuzione di 1,5 punti per ogni risposta esatta e la decurtazione di 0,4 punti per ogni risposta errata.

Se quelle due risposte fossero state considerate come esatte e non, invece, come errate, non solo il ricorrente non avrebbe subito la decurtazione di 0,8 punti (0,4 per ogni risposta) per aver presuntivamente risposto in maniera errata, ma avrebbe ottenuto anche 3,0 punti in più (1,5 per ogni risposta) per aver invece correttamente risolto i quesiti.

Il riferimento è ai quesiti nn. 24 e 42 secondo l’ordine di numerazione presente nella scheda di prova sottoposta al ricorrente in fase di svolgimento della stessa.

Con il quesito n. 24, attinente all’argomento di ragionamento logico, si chiedeva ai candidati di carpire il messaggio principale del testo che di seguito trascriviamo: *“Quale delle seguenti affermazioni esprime il messaggio principale del brano precedente?”*:

“Studi hanno dimostrato che negli adolescenti l’orologio biologico funziona diversamente da quello degli adulti, ovvero i ragazzi tendono a voler andare a dormire più tardi e a svegliarsi più tardi. Di conseguenza, ciò diventa un problema per loro durante l’anno scolastico, in quanto hanno bisogno di alzarsi presto dato che l’orario scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti. La funzione della scuola è di permettere agli studenti di migliorare il loro livello

culturale. Per ottenere ciò, bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico. Agli insegnanti non farebbe piacere questo cambiamento, ma la scuola esiste principalmente per il vantaggio degli studenti, non degli insegnanti”.

Il candidato era chiamato ad individuare la risposta esatta al suesposto quesito tra queste possibili soluzioni:

A) La scuola esiste principalmente per il vantaggio degli studenti, non degli insegnanti;

B) La funzione della scuola è quella di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale;

C) Bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico;

D) L'orario scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti;

E) Agli insegnanti non farebbe piacere un cambiamento degli orari scolastici.

La risposta indicata come esatta dalla Commissione che ha redatto i requisiti sarebbe la lettera C) e cioè: *“bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico”*. E tuttavia, la suindicata risposta non è evidentemente quella esatta per le seguenti considerazioni.

Nel brano all'attenzione, il quesito analizza lo stile di vita degli adolescenti, contrapponendolo a quello degli adulti, in particolare evidenziando che se gli adolescenti tendono a voler andare a dormire più tardi e, conseguentemente, a svegliarsi più tardi, nella fascia adulta quest'abitudine è esattamente invertita (gli adulti tendono, al contrario, ad andare a dormire prima e a svegliarsi prima).

Tale orologio biologico degli adolescenti *“diventa per loro un problema durante l'anno scolastico”* in cui sono costretti a svegliarsi presto per frequentare le lezioni; e ciò in quanto l'orario scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti.

A fronte di questa premessa, il quesito evidenzia la contraddizione in termini che conseguentemente ne scaturisce, atteso che, nonostante *“la funzione della scuola è di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale”*, la stessa è

tuttavia organizzata per assecondare le esigenze degli adulti e non, paradossalmente, quelle degli adolescenti.

È così che il quesito suggerisce la necessità di spostare in avanti l'orario scolastico, per fare in modo che gli adolescenti migliorino effettivamente il loro livello culturale nel contesto scolastico che è a ciò deputato; vero è che questo cambiamento non farebbe piacere agli adulti, ma d'altronde la scuola esiste principalmente per il vantaggio degli studenti e non degli insegnanti.

Orbene, dall'attenta analisi delle diverse subordinate contenute nel brano, si ricava che la ridetta circostanza di spostare in avanti l'orario scolastico non può e non deve considerarsi il messaggio principale del quesito (come diversamente ritenuto), rappresentando la stessa solo una necessaria conseguenza della constatazione principale che è quella in cui si afferma che la reale funzione della scuola è quella di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale.

Ed infatti, proprio perché lo scrittore ha a cuore che la funzione ultima della scuola sia effettivamente garantita, prospetta la possibilità di modificare gli orari per venire incontro alle esigenze dei veri beneficiari dell'istituzione scolastica.

Da tanto ne deriva che la risposta esatta doveva essere non la C) (*“bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico”*), bensì la B) in cui è pedissequamente riportato il messaggio principale del brano che il candidato era deputato ad individuare (*“la funzione della scuola è quella di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale”*).

Perciò, avendo il ricorrente correttamente individuato la risposta esatta nella lettera sub B) nessuna decurtazione avrebbe dovuto subire, anzi avrebbe dovuto ottenere l'attribuzione di 1,5 punti per aver correttamente risposto.

Venendo ora all'ulteriore quesito n. 42, relativo all'argomento di biologia, il candidato era chiamato a stabilire *“in un incrocio tra due individui, entrambi eterozigoti per due geni (diibridi), qual è la probabilità che la loro progenie abbia un fenotipo dominante per un solo carattere?”*.

Le soluzioni prospettate erano: a) $\frac{3}{16}$; b) $\frac{3}{4}$; c) $\frac{1}{8}$; d) $\frac{1}{2}$; e) $\frac{3}{8}$.

La risposta indicata come corretta dalla Commissione che ha redatto i quesiti era quella sub lett. e), ossia $3/8$. Ed invece, secondo autorevole parere di un esperto biologo, Prof. Fernando Finn, in disparte ogni considerazione sull'imprecisione della formulazione del quesito che già di per sé induce all'errore, la risposta corretta per la terza legge di Mendel è la lettera sub a), ossia $3/16$, *“dal momento che si fa riferimento ad un fenotipo dominante per un solo carattere. Applicando la terza legge di Mendel il rapporto di combinazione risulta essere $9:3:3:1$ per cui avremo $9/16$, $3/16$, $3/16$, $1/16$. I due $3/16$ rappresentano la media dei discendenti che presentano i due caratteri dominanti, ma nel quesito proposto si parla di un solo carattere dominante; conseguenza di ciò la risposta esatta è da ritenersi la (A)”*.

E tale risposta è stata proprio quella fornita dal ricorrente come dimostra la schermata internet relativa al suddetto quesito presente nell'area personale del sito www.accessoprogrammato.miur.it.

Pertanto, altri 1,5 punti sono stati ingiustamente sottratti al sig. Matteo Mazzei, concorrendo ad suo un pregiudizievole collocamento in graduatoria, con conseguente illegittimità della graduatoria nazionale di merito.

II. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di trasparenza. Violazione artt. 24, 97 e 113 cost..

Un ulteriore profilo di illegittimità dell'azione amministrativa è rappresentato dall'omessa redazione, da parte della Commissione esaminatrice, nominata dal Miur, del verbale relativo alla formulazione dei 60 quesiti oggetto della prova di ammissione. Circostanza quest'ultima che va ad inficiare non soltanto la fase di individuazione dei 60 quiz, ma anche l'intero procedimento di selezione dei “migliori” potenziali studenti ammessi. Ciò comporta, peraltro, la violazione del principio di trasparenza e imparzialità dell'operato dell'Amministrazione.

In tal senso sovviene, infatti, una recente sentenza di questo stesso TAR, in un caso simile a quello di cui trattasi, nella quale è affermato che *“la Commissione*

di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti, con conseguente violazione del principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa" (cfr. TAR Lazio, Sez. III di Roma, sent. n. 5986/08).

Un principio quest'ultimo, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a tale tutela.

Vuol dirsi cioè che, in applicazione dei citati principi, la Commissione avrebbe dovuto dare contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es. i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ecc.) cristallizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.

Ed infatti, come è noto e come è stato affermato costantemente in giurisprudenza, soltanto il verbale ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che, la *"verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa"*, e cioè requisito *"richiesto per la stessa esistenza di detta attività e*

non è sostituibile da altri elementi di prova” (cfr. Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070; CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321).

Per cui, secondo i Giudici amministrativi, l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge, ovviamente, i risultati di quell'attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa.

Né, a confutare quanto fin qui sostenuto, può addursi la presenza di una qualche ragione giuridica atta a giustificare la predetta omissione, atteso che il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo è suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell'ordinamento afferenti all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (cfr. CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387).

Indubbiamente la segretezza degli atti è una giusta e legittima esigenza, mirata ad evitare l'anticipata conoscenza del contenuto dei quesiti; ma questa esigenza va però assicurata con modalità tali da consentire comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione di esperti.

Ebbene, sulla scorta delle predette argomentazioni è fuor di dubbio che nel caso di specie non sia individuabile una circostanza tale da escludere la redazione del verbale di formulazione dei quesiti, da parte della Commissione e che al contrario la stessa abbia illegittimamente operato con la conseguenza che il grave vizio, che affligge la fase iniziale della procedura concorsuale, stante la catena sequenziale che involge tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria.

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta al G.A. di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili.

C) Atti impugnati:

- graduatoria nazionale di merito nominativa, pubblicata in data 30.09.2013 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, con cui sono stati resi noti i risultati del test di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria che si sono svolti in data 09.09.2013 su tutto il territorio nazionale.

- graduatoria nazionale di merito pubblicata in data 18.12.2013 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati ammessi in sovrannumero ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2013/2014 a valle della valutazione del loro percorso scolastico ai sensi di quanto previsto dell'articolo 10 del D.M. n. 449/2013, nonché delle graduatorie nazionali di merito pubblicate in data 05.02.2014 e 12.02.2014 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it in cui è stata confermata la posizione assunta dal ricorrente nella graduatoria pubblicata in data 30.09.2013 sul medesimo sito ed impugnata con ricorso principale n. 12311/2013 di R.G.; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

Si allegano al presente avviso:

All. 1) ordinanza Tar Lazio, Roma, n. 12071/2020 di Reg. Prov. Coll.;

All. 2) Ricorso TAR;

All. 3) Motivi aggiunti TAR;

All. 4) Ricevuta di bonifico MIUR;

All. 5) Graduatoria candidati.

Lecce-Roma, 3 dicembre '20

